



MODULO 1

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E

SISTEMA DI GESTIONE DEI

DOCUMENTI INFORMATICI

11 MAGGIO 2021

AVV. FABIO TROJANI
SEGRETARIO COMUNALE

AGENDA INTERVENTO

- IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE: PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE
- IL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
- DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE O E-GOVERNMENT (A VOLTE ANCHE GOVERNO ELETTRONICO O E-GOV) È IL SISTEMA DI GESTIONE DIGITALIZZATA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL QUALE - UNITAMENTE AD AZIONI DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO - CONSENTE DI TRATTARE LA DOCUMENTAZIONE E DI GESTIRE I PROCEDIMENTI CON SISTEMI INFORMATICI, GRAZIE ALL'USO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC O ICT), ALLO SCOPO DI OTTIMIZZARE IL LAVORO DEGLI ENTI E DI OFFRIRE AGLI UTENTI (CITTADINI ED IMPRESE) SIA SERVIZI PIÙ RAPIDI, CHE NUOVI SERVIZI

AMMINISTRAZIONE DIGITALE O E-GOVERNMENT

L'E-GOVERNMENT È RICONOSCIBILE COME L'USO NEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE (PIÙ IN GENERALE LE TECNOLOGIE DELL'ICT, INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY), INTRODOTTE CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE SERVIZI CHE VENGANO INCONTRO ALLE NUOVE ESIGENZE ESPRESSE DA UNA SOCIETÀ PROFONDAMENTE MUTATA NEGLI ULTIMI ANNI, PER ARTICOLAZIONE E STILI DI VITA.

QUADRO NORMATIVO DI SINTESI

Legge 241/1990 – art. 3-bis (Uso della telematica), art. 18 (autocertificazione), art. 18bis (presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)

DPR 445/2000 – TU documentazione amministrativa – TUDA (artt. 50 – 70) sistema di gestione dei documenti

D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 10, c. 2 lett. b) – archivi e singoli documenti – misure di protezione artt. 20 e 21)

D. Lgs. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD

D.L. 185/2008 – artt. 16 e 16bis – in tema di PEC per le imprese – professionisti e cittadini

Regolamento 2014/910 UE – Regolamento eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature)

D.L. 76/2020 (convertito in legge 120/2020) – Decreto semplificazione e innovazione

SEGUE – LE REGOLE TECNICHE

ART. 71 DEL D. LGS. 82/2005 (CAD)

L'AGID, PREVIA CONSULTAZIONE PUBBLICA DA SVOLGERSI ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI, SENTITI LE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI E IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA, NONCHÉ ACQUISITO IL PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA, ADOTTA LINEE GUIDA CONTENENTI LE REGOLE TECNICHE E DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE CODICE

LE LINEE GUIDA DIVENGONO EFFICACI DOPO LA LORO PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA AREA DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'AGID E DI ESSA NE È DATA NOTIZIA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FINALITA' DEL CAD – ART. 2, C. 1

LO STATO, LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI ASSICURANO
LA DISPONIBILITÀ, LA GESTIONE, L'ACCESSO, LA TRASMISSIONE, LA CONSERVAZIONE E LA
FRUIBILITÀ DELL'INFORMAZIONE IN MODALITÀ DIGITALE E

SI ORGANIZZANO ED AGISCONO A TALE FINE UTILIZZANDO CON LE MODALITÀ PIÙ
APPROPRIATE E NEL MODO PIÙ ADEGUATO AL SODDISFACIMENTO DEGLI INTERESSI DEGLI
UTENTI LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAD

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CODICE SI APPLICANO:

A) ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, NEL RISPETTO DEL RIPARTO DI COMPETENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, IVI COMPRESSE LE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, NONCHÉ ALLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI DI GARANZIA, VIGILANZA E REGOLAZIONE;

B) AI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI, IVI COMPRESSE LE SOCIETÀ QUOTATE, IN RELAZIONE AI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE;

C) ALLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO, COME DEFINITE NEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, ESCLUSE LE SOCIETÀ QUOTATE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA P), DEL MEDESIMO DECRETO CHE NON RIENTRINO NELLA CATEGORIA DI CUI ALLA LETTERA B)

SEGUE – AMBITO DI APPLICAZIONE

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CODICE E LE RELATIVE LINEE GUIDA CONCERNENTI IL DOCUMENTO INFORMATICO, LE FIRME ELETTRONICHE E I SERVIZI FIDUCIARI DI CUI AL CAPO II, LA RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 43 E 44, IL DOMICILIO DIGITALE E LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3-BIS E AL CAPO IV, L'IDENTITÀ DIGITALE DI CUI AGLI ARTICOLI 3-BIS E 64 **SI APPLICANO ANCHE AI PRIVATI, OVE NON DIVERSAMENTE PREVISTO.**

LE DISPOSIZIONI DI CUI AL CAPO V («DATI DELLE P.A., IDENTITÀ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE»), CONCERNENTI L'ACCESSO AI DOCUMENTI INFORMATICI E LA FRUIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DIGITALI, **SI APPLICANO ANCHE AGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO**

NORME GENERALI E PRINCIPI PER L'USO DELLE ICT

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELL'ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ UTILIZZANO LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI:

- EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITÀ,
- IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA,
- SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI NON DISCRIMINAZIONE,
- NONCHÉ PER L'EFFETTIVO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE DI CUI AL PRESENTE CODICE IN CONFORMITÀ AGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14-BIS, COMMA 2, LETTERA B)

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI E DELLE MISURE

GLI ORGANI DI GOVERNO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO ED IN PARTICOLARE NELL'EMANAZIONE DELLE DIRETTIVE GENERALI PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E PER LA GESTIONE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165,

E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NELLA REDAZIONE DEL PIANO DI PERFORMANCE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150,

DETTANO DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CODICE

IMPATTI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

- I DIRIGENTI RISPONDONO DELL'OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE CODICE AI SENSI E NEI LIMITI DEGLI *ARTICOLI 21 E 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165*, FERME RESTANDO LE EVENTUALI RESPONSABILITÀ PENALI, CIVILI E CONTABILI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI.
- L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CODICE È COMUNQUE RILEVANTE AI FINI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEI DIRIGENTI

IL DOCUMENTO ...

IL DOCUMENTO È DEFINITO COME «COSA RAPPRESENTATIVA DI FATTI O ATTI» (DEFINIZIONE MUTUATA DALLA NOZIONE DI TESTIMONE – «PERSONA RAPPRESENTATIVA DI FATTI O ATTI»)

IL DOCUMENTO IN SENSO GIURIDICO: COSA RAPPRESENTATIVA DI FATTI O ATTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI

FORMA: LA RAPPRESENTAZIONE – LA FORMA È LIBERA (CARTACEA, IN LINGUAGGIO BINARIO, AUDIO, AUDIOVISIVA,...)

CONTENUTO: CIO' CHE È RAPPRESENTATO IN UNA DETERMINATA FORMA

DOCUMENTO INFORMATICO E ANALOGICO

DOCUMENTO ELETTRONICO (DEFINIZIONE REGOLAMENTO EIDAS): QUALSIASI **CONTENUTO** CONSERVATO IN **FORMA** ELETTRONICA, IN PARTICOLARE TESTO O REGISTRAZIONE SONORA, VISIVA O AUDIOVISIVA

DOCUMENTO INFORMATICO (DEFINIZIONE CAD)

IL DOCUMENTO ELETTRONICO CHE CONTIENE LA RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA DI ATTI, FATTI O DATI GIURIDICAMENTE RILEVANTI

DOCUMENTO ANALOGICO (DEFINIZIONE CAD)

LA RAPPRESENTAZIONE NON INFORMATICA DI ATTI, FATTI O DATI GIURIDICAMENTE RILEVANTI

ATTI E DOCUMENTI «AUTOMATIZZATI»

ART. 3 DEL D. LGS. 39/1993

1. GLI ATTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DA TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO DI NORMA PREDISPOSTI TRAMITE I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (ABROGATO).

2. NELL'AMBITO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI L'IMMISSIONE, LA RIPRODUZIONE SU QUALUNQUE SUPPORTO E LA TRASMISSIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI MEDIANTE SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI, NONCHÉ L'EMANAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI ATTRAVERSO I MEDESIMI SISTEMI, DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DALL'INDICAZIONE DELLA FONTE E DEL RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O EMANAZIONE. SE PER LA VALIDITÀ DI TALI OPERAZIONI E DEGLI ATTI EMESSI SIA PREVISTA L'APPOSIZIONE DI FIRMA AUTOGRAFA, LA STESSA È SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE A STAMPA, SUL DOCUMENTO PRODOTTO DAL SISTEMA AUTOMATIZZATO, DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE (ES. CERTIFICATI ELETTORALI – CERTIFICATI DI ANAGRAFE)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI

ART. 23-TER CAD

**GLI ATTI FORMATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON STRUMENTI INFORMATICI,
NONCHÉ I DATI E I DOCUMENTI INFORMATICI DETENUTI DALLE STESSE, COSTITUISCONO
INFORMAZIONE PRIMARIA ED ORIGINALE**

**DA CUI È POSSIBILE EFFETTUARE, SU DIVERSI O IDENTICI TIPI DI SUPPORTO,
DUPLICAZIONI E COPIE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE**

PRINCIPIO DELLA PRIMARIETA' E DELL'ORIGINALITA'

ATTI E DOCUMENTI FORMATI E DETENUTI TRAMITE
IL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI



INFORMAZIONE PRIMARIA ED ORIGINALE
PRINCIPIO DELLA PRIMARIETA' E DELL'ORIGINALITA'
(ESISTE SOLO UN ORIGINALE)

DOCUMENTO ORIGINARIO E DUPLICATO

- ORIGINALE OVVERO **DOCUMENTO ORIGINARIO**: IL DOCUMENTO INFORMATICO REGISTRATO NEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
- **ORIGINALI NON UNICI**: I DOCUMENTI PER I QUALI SIA POSSIBILE RISALIRE AL LORO CONTENUTO ATTRAVERSO ALTRE SCRITTURE O DOCUMENTI DI CUI SIA OBBLIGATORIA LA CONSERVAZIONE, ANCHE SE IN POSSESSO DI TERZI
- **DUPLICATO INFORMATICO**: IL DOCUMENTO INFORMATICO OTTENUTO MEDIANTE LA MEMORIZZAZIONE, SULLO STESSO DISPOSITIVO O SU DISPOSITIVI DIVERSI, DELLA MEDESIMA SEQUENZA DI VALORI BINARI DEL DOCUMENTO ORIGINARIO

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COPIE

IMPORTANTE DEFINIRE SE UN DOCUMENTO E' **NATIVO DIGITALE** O **NATIVO ANALOGICO**

- COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO
- COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO ANALOGICO
- COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
- COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 23 CAD)

DOCUMENTO INFORMATICO

- SODDISFAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA (FORMA AD SUBSTANTIAM)
- VALORE PROBATORIO (FORMA AD PROBATIONEM)
- OPPONIBILITA' DELLA DATA E DELL'ORA DI FORMAZIONE (CD. DATA CERTA)

SEGUE – ART. 20 DEL CAD

VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

L'IDONEITA' DEL DOCUMENTO INFORMATICO A SODDISFARE IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA
E IL VALORE PROBATORIO SONO LIBERAMENTE VALUTABILI IN GIUDIZIO



IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA, INTEGRITA', IMMODIFICABILITA'

SEGUE – REQUISITO FORMA SCRITTA ED EFFICACIA DELLA SCRITTURA PRIVATA

DOCUMENTO INFORMATICO (FORMA SCRITTA E EFFICACIA SCRITTURA – ART. 2702 C.C.)



1. FIRMA DIGITALE
2. ALTRO TIPO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O UNA FIRMA AVANZATA
3. FORMATO, PREVIA IDENTIFICAZIONE INFORMATICA DEL SUO AUTORE, ATTRAVERO UN PROCESSO AVENTE I REQUISITI FISSATI NELLE LINEE GUIDA AGID, TALI DA GARANTIRE:
 1. SICUREZZA, INTEGRITA', IMMODIFICABILITA'
 2. RICONDUCIBILITA' ALL'AUTORE IN MANIERA MANIFESTA E INEQUIVOCA

NON RIDUDIO DELLA FIRMA QUALIFICATA O DIGITALE

ART. 20, COMMA 1-TER DEL CAD

L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE SI PRESUME RICONDUCIBILE AL TITOLARE DI FIRMA ELETTRONICA, SALVO CHE QUESTI DIA PROVA CONTRARIA

IL REGOLAMENTO 2014/910 UE - EIDAS

ALLO SCOPO DI GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO PERSEGUENDO AL CONTEMPO UN ADEGUATO LIVELLO DI SICUREZZA DEI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA E DEI SERVIZI FIDUCIARI, IL PRESENTE REGOLAMENTO:

A) FISSA LE CONDIZIONI A CUI GLI STATI MEMBRI RICONOSCONO I MEZZI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RIENTRANO IN UN REGIME NOTIFICATO DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DI UN ALTRO STATO MEMBRO,

B) STABILISCE LE NORME RELATIVE AI SERVIZI FIDUCIARI, IN PARTICOLARE PER LE TRANSAZIONI ELETTRONICHE; E

C) ISTITUISCE UN QUADRO GIURIDICO PER LE FIRME ELETTRONICHE, I SIGILLI ELETTRONICI, LE VALIDAZIONI TEMPORALI ELETTRONICHE, I DOCUMENTI ELETTRONICI, I SERVIZI ELETTRONICI DI RECAPITO CERTIFICATO E I SERVIZI RELATIVI AI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE DI SITI WEB.

I SERVIZI FIDUCIARI E GLI STRUMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE

«SERVIZIO FIDUCIARIO», UN SERVIZIO ELETTRONICO FORNITO NORMALMENTE DIETRO REMUNERAZIONE E CONSISTENTE NEI SEGUENTI ELEMENTI:

A) CREAZIONE, VERIFICA E CONVALIDA DI FIRME ELETTRONICHE, SIGILLI ELETTRONICI O VALIDAZIONI TEMPORALI ELETTRONICHE, SERVIZI ELETTRONICI DI RECAPITO CERTIFICATO E CERTIFICATI RELATIVI A TALI SERVIZI; OPPURE

B) CREAZIONE, VERIFICA E CONVALIDA DI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE DI SITI WEB; O

C) CONSERVAZIONE DI FIRME, SIGILLI O CERTIFICATI ELETTRONICI RELATIVI A TALI SERVIZI;

EVOLUZIONE: DAL DOCUMENTO CARTACEO AL DOCUMENTO INFORMATICO «DINAMICO»

- **DOCUMENTO (NELL'OTTICA DEL CODICE CIVILE 1942) – BINOMIO DOCUMENTO CARTACEO – FIRMA AUTOGRAFA**
- **INFORMATIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI PROCEDIMENTI: DOCUMENTO INFORMATICO = CARTA INFORMATICA**
- **DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI: PLURALISMO E DINAMISMO DEGLI STRUMENTI E DELLE FORME (DI FORMAZIONE) DEL DOCUMENTO INFORMATICO**

LA FORMA DINAMICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL DOCUMENTO INFORMATICO PUÒ ESSERE FORMATO CON UNA PLURALITÀ DI STRUMENTI E DI FORME

GARANZIA DELLA IMMODIFICABILITÀ:

- FORMA E CONTENUTO NON ALTERABILI;
- STATICITÀ DELLA CONSERVAZIONE

LE FIRME ELETTRONICHE

- «FIRMA ELETTRONICA», DATI IN FORMA ELETTRONICA, ACCLUSI OPPURE CONNESSI TRAMITE ASSOCIAZIONE LOGICA AD ALTRI DATI ELETTRONICI E UTILIZZATI DAL FIRMATARIO PER FIRMARE;
- «FIRMA ELETTRONICA AVANZATA», UNA FIRMA ELETTRONICA CHE SODDISFI I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 26;
- «FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA», UNA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA CREATA DA UN DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA E BASATA SU UN CERTIFICATO QUALIFICATO PER FIRME ELETTRONICHE;

SEGUE – REQUISITI ART. 26 DEL REGOLAMENTO EIDAS

UNA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA SODDISFA I SEGUENTI REQUISITI:

A) È CONNESSA UNICAMENTE AL FIRMATARIO – **UNIVOCITA'**;

B) È IDONEA A IDENTIFICARE IL FIRMATARIO - **IDENTIFICAZIONE**;

C) È CREATA MEDIANTE DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA CHE IL FIRMATARIO PUÒ, CON UN ELEVATO LIVELLO DI SICUREZZA, UTILIZZARE SOTTO IL PROPRIO ESCLUSIVO CONTROLLO –**CONTROLLO**;

D) È COLLEGATA AI DATI SOTTOSCRITTI IN MODO DA CONSENTIRE L'IDENTIFICAZIONE DI OGNI SUCCESSIVA MODIFICA DI TALI DATI –**INTEGRITA'**.

SEGUE – FIRMA QUALIFICATA

I DISPOSITIVI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA GARANTISCONO, MEDIANTE MEZZI TECNICI E PROCEDURALI APPROPRIATI, ALMENO QUANTO SEGUE:

- A) È RAGIONEVOLMENTE ASSICURATA LA RISERVATEZZA DEI DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA UTILIZZATI PER CREARE UNA FIRMA ELETTRONICA;
- B) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA UTILIZZATI PER CREARE UNA FIRMA ELETTRONICA POSSONO COMPARIRE IN PRATICA UNA SOLA VOLTA;
- C) I DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA UTILIZZATI PER CREARE UNA FIRMA ELETTRONICA NON POSSONO, CON UN GRADO RAGIONEVOLE DI SICUREZZA, ESSERE DERIVATI E LA FIRMA ELETTRONICA È ATTENDIBILMENTE PROTETTA DA CONTRAFFAZIONI COMPIUTE CON L'IMPIEGO DI TECNOLOGIE ATTUALMENTE DISPONIBILI;
- D) I DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA UTILIZZATI NELLA CREAZIONE DELLA STESSA POSSONO ESSERE ATTENDIBILMENTE PROTETTI DAL FIRMATARIO LEGITTIMO CONTRO L'USO DA PARTE DI TERZI.

LA GENERAZIONE O LA GESTIONE DEI DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA PER CONTO DEL FIRMATARIO PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DA UN PRESTATORE DI SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATO.

FIRMA CADES E FIRMA PADES

- **FIRMA CADES:** IL DOCUMENTO FIRMATO E IL FILE CON LA FIRMA DIGITALE VENGONO INSERITI INSIEME IN UNA BUSTA. TALE BUSTA, CHE CONTIENE IL DOCUMENTO E IL FILE DELLA FIRMA, È ANCH'ESSA UN FILE CON ESTENSIONE .P7M. INFATTI, TUTTI I FILE FIRMATI DIGITALMENTE CON MODALITÀ CADES HANNO UNA SECONDA ESTENSIONE .P7M
- **FIRMA PADES:** CON QUESTA TIPOLOGIA DI FIRMA VENGONO SFRUTTATE LE CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI IN FORMATO .PDF E IL FILE CONTENENTE LA FIRMA DIGITALE VIENE INGLOBATO INSIEME AL DOCUMENTO STESSO

POSSIBILE NULLITÀ' DEGLI ATTI

L'ART. 21, COMMA 2-BIS DEL CAD PREVEDE LA NULLITÀ DI SPECIFICI ATTI SE NON SI UTILIZZA UNA PRECISA TIPOLOGIA DI FIRMA.

IN PARTICOLARE, PREVEDE CHE GLI ATTI ELENCATI AI PUNTI DA 1 A 12 DELL'ARTICOLO 1350 DEL CODICE CIVILE, SE FATTI CON DOCUMENTO INFORMATICO, DEBBANO ESSERE SOTTOSCRITTI, A PENA DI NULLITÀ, CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE.

GLI ATTI DI CUI AL PUNTO 13 DEL CITATO ARTICOLO DEL CODICE CIVILE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI ANCHE CON FIRMA ELETTRONICA AVANZATA E CON LA FIRMA PREVISTA DALL'ART. 20 DEL CAD.

SEGUE - FORMA ATTI PUBBLICI

ART. 21, COMMA 2-TER DEL CAD

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 2 LUGLIO 2010, N. 110, OGNI ALTRO ATTO PUBBLICO REDATTO SU DOCUMENTO INFORMATICO È SOTTOSCRITTO DAL PUBBLICO UFFICIALE A PENA DI NULLITÀ CON FIRMA QUALIFICATA O DIGITALE.

LE PARTI, I FIDEFACENTI, L'INTERPRETE E I TESTIMONI SOTTOSCRIVONO PERSONALMENTE L'ATTO, IN PRESENZA DEL PUBBLICO UFFICIALE, CON FIRMA AVANZATA, QUALIFICATA O DIGITALE OVVERO CON FIRMA AUTOGRAFA ACQUISITA DIGITALMENTE E ALLEGATA AGLI ATTI